

D.L. 201/2011:
le modifiche agli studi di settore

A cura di Antonio Gigliotti

L'articolo 10 del D.L. 201/2011 prevede importanti novità in tema di studi di settore. Le modifiche in commento annunciano benefici per i soggetti congrui e coerenti riguardanti essenzialmente la riduzione di un anno dei termini per l'accertamento (art. 43 co. 1 d.P.R. 600/73), il blocco degli accertamenti analitico presuntivi di cui all'articolo 39 comma 1 lett. d) e l'aumento della franchigia (da 1/5 a 1/3) prevista in ipotesi di accertamento sintetico.

Si accompagna allo scenario particolarmente benevolo previsto per i contribuenti congrui e coerenti quello decisamente più preoccupante previsto per coloro che, invece, presentano delle anomalie rispetto all'elaborazione di Gerico. Il co. 11 dell'articolo 10 del DL 201/2011, afferma, infatti, che nei confronti dei contribuenti non congrui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza vareranno un sistema di analisi e di controllo specifico per individuare i contribuenti più esposti al rischio di evasione utilizzando prioritariamente le indagini bancarie.

Il D.L. 201/2011 prevede alcune importanti modifiche anche in tema di studi di settore, novità che entrano in vigore già a partire dal periodo d'imposta 2011 (Unico 2012).

Le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 10, rubricato "Regime premiale per la trasparenza".

Inizialmente deve essere evidenziato come, considerata la collocazione, non è chiaro se le nuove disposizioni si applicheranno solo ai soggetti che dal 2013 (o anche solo potenzialmente, da tale data) potranno utilizzare il nuovo regime di trasparenza previsto, oppure se saranno utilizzabili da tutti i contribuenti interessati dagli studi di settore.

In questo senso, nemmeno la Relazione tecnica al decreto fornisce una soddisfacente soluzione ai dubbi evidenziati.

Da una prima analisi del provvedimento sembrerebbe possibile affermare come, le modifiche intercorse in tema di studi di settore, dovrebbero interessare tutti i contribuenti soggetti al controllo tramite l'utilizzo degli studi di settore, se non altro in considerazione del fatto che, dal punto di vista temporale, le norme in tema di

regime di trasparenza troveranno applicazione dal 2013, mentre quelle che riguardano il nuovo corso degli studi di settore partono già dal periodo in corso 2011.

I dubbi tuttavia rimangono e, stanti le forti perplessità sopra evidenziate, non ci resta altro che attendere l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.

Ambito di applicazione

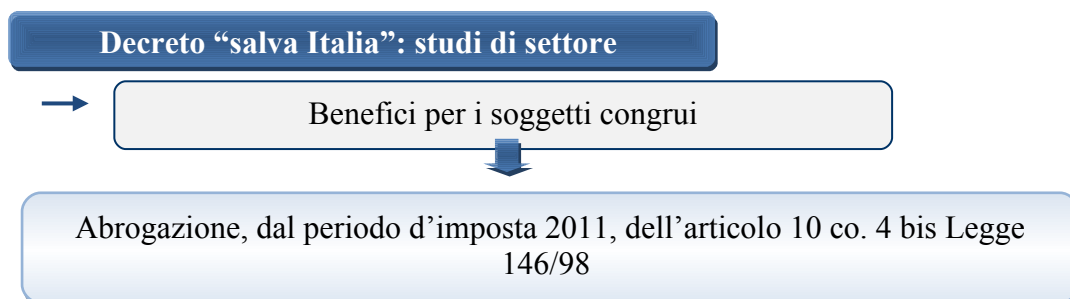
Le novità in tema di studi di settore contenute nell'articolo 10 del decreto "Salva Italia" sono racchiuse nei commi da 9 a 13.

Nello specifico la norma dispone che, nei confronti dei contribuenti soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 della L. 146/98), i cui ricavi/compensi, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, sono congrui con quanto stimato dal software Gerico:

- vengono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo del DPR 600/73 e 54, comma 2 ultimo periodo del DPR 633/72;
- vengono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui all'art. 43, comma 1 del DPR 600/73, (la disposizione non si applica, comunque, in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei "reati fiscali" di cui al DLgs. 74/2000);
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa, a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

L'accesso a tali benefici prevede che il contribuente:

- abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti per lo studio di settore applicato.



Condizioni per l'accesso ai nuovi benefici

a) Obblighi di comunicazione

Come sopra richiamato, la norma in questione prevede che, per l'accesso ai benefici previsti, il contribuente debba risultare in linea con il ricavo/compenso puntuale elaborato da Gerico, a condizione, che quanto indicato nel modello di raccolta dati, sia "fedele". In buona sostanza gli elementi indicati nel modello studi di settore da allegare ad Unico devono essere perfettamente rispondenti al vero e il modello non deve contenere errore nei dati comunicati.

Sul punto si richiamano, inoltre, le recenti manovre estive, in particolar modo il DL 78/2011, che ha inasprito le sanzioni a carico del contribuente in ipotesi di presentazione del modello con dati non veritieri.

Sanzioni studi di settore: le penalità attualmente in vigore

<i><u>Minima</u></i>	<i><u>Massima</u></i>	<i><u>Condizione di applicabilità</u></i>
110% della maggiore imposta.	220% della maggiore imposta.	il contribuente non ha indicato correttamente cause di esclusione o di inapplicabilità e/o non ha compilato correttamente il modello per la raccolta dati e il maggior reddito contestato supera il 10% del reddito dichiarato.

Si ricorda infatti che, in tal caso, oltre alle sanzioni previste vi è la prospettiva per l'ufficio di poter esperire l'accertamento induttivo ai sensi dell'articolo 39 comma 2 lett. d-ter D.p.r. 600/73.

Alla luce di tale modifica, è dunque chiaro come la correttezza della compilazione del modello è fondamentale anche al fine di poter usufruire degli istituti premiali previsti dall'articolo 10 Dl 201/2011 in commento.

I benefici previsti dal D.L. 201/2011



b) Coerenza indicatori

Fra le condizioni richieste affinché operino i benefici previsti dalla norma in commento viene prevista la necessità che la posizione del contribuente sia coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Anche in tale fattispecie la norma genera dei dubbi di applicazione.

Innanzitutto viene da chiedersi perché la stessa riporti un riferimento specifico “agli studi di settore applicabili” e non si sia riferita unicamente allo “specifico studio di settore applicabile”, considerato che, per effetto delle modifiche introdotte a partire fin già dal periodo d'imposta 2008 il contribuente (anche se “multiattività”), deve compilare sempre e comunque un solo studio di settore riguardante l'attività prevalente.

In seconda battuta, va evidenziato che, mancando un riferimento specifico all'articolo 10-bis, comma 2, della Legge 146/98, come invece contenuto nel precedente articolo 10 comma 4 bis Legge 146/1998 (in vigore per le attività di accertamento effettuate fino alle annualità d'imposta antecedenti al 2011) non è chiaro a quali indici la norma intendeva riferirsi.

In sostanza, non è chiaro se la disposizione sia da ricondurre:

- agli indicatori di normalità economica previsti a livello di singolo studio di settore, il cui esito, come è noto, si riverbera in ipotesi di non normalità nel risultato di congruità fornito dal software;
- agli indici di coerenza "classici" stabiliti a livello di singolo studio di settore;
- contemporaneamente sia agli indicatori di normalità economica che a quelli di coerenza stabiliti a livello di singolo studio di settore (in sostanza una super-coerenza su tutti i fronti).

La differenza non è di poco conto considerato il fatto che, tendenzialmente, il mancato allineamento rispetto agli indicatori classici di coerenza non è di fatto sanabile attraverso l'adeguamento in dichiarazione, vanificando quindi ogni possibilità di "correzione postuma" nel Modello Unico da parte del contribuente.

Sul punto si ricorda invece come l'abrogato (a partire dal periodo d'imposta 2011) comma 4 bis dell'articolo 10 Legge 8 maggio 1998 n. 146 aveva previsto che, per il beneficio connesso con la copertura da ulteriori accertamenti analitici induttivi nei limiti individuati, ci si doveva riferire al ricavo o compenso puntuale calcolato dal software che tenesse conto anche dell'eventuale incoerenza rispetto agli indicatori di normalità economica individuati per singolo studio di settore. Tale assunto, se si osserva con attenzione la norma è ben diverso dall'attuale richiamo contenuto nel punto b) del comma 10 della norma in commento.

Condizione perché scatti la copertura da accertamento per i contribuenti congrui: diverso trattamento riguardante gli indici di normalità

La norma abrogata per gli accertamenti (applicabile fino al 2010 compreso): Art.10 c. 4 bis Legge 146/98.

“[...] Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, **tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge**, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). [...] La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e che i contribuenti interessati risultino congrui alle risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in relazione al periodo di imposta precedente [...]”

La norma attualmente in vigore (dal 2011 compreso): Articolo 10 comma 10 D.L. 201/2011

10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
- a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
 - b) **sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.**

Da quanto esposto si ricava inoltre che, per quel che attiene l'attivazione della copertura da accertamento, nella versione antecedente al decreto Monti, non era espressamente necessario che il contribuente fosse coerente rispetto agli indicatori di normalità esaminati, in quanto questi potrebbe ben essere congruo, pur in presenza di non normalità rispetto ad uno o più indicatori.

La norma in questione richiedeva, infatti, soltanto il rispetto della congruità, (pure per adeguamento), la quale non necessariamente doveva per forza transitare per la normalità degli indicatori previsti.

Si veda il seguente esempio:

Ricavi dichiarati : € 100.094

Ricavi da congruità tradizionale : € 80.000

Non normalità indicatore costi residuali : € 15.415

Ricavo (puntuale) stimato da Gerico: € 95.415

Il contribuente in questione può beneficiare della copertura (art. 10 co. 4 bis L. 146/98) in quanto presenta le caratteristiche sopra verificate:

- ✓ nell'analisi di congruità "classica" risulta congruo;
- ✓ pur essendo non normale rispetto a uno o più indicatori.

Nella norma attualmente in vigore (D.L 201/2011 per gli accertamenti a partire dal periodo d'imposta 2011), invece, si parla espressamente di coerenza rispetto agli indicatori, con una versione quindi sicuramente diversa rispetto al contenuto della norma abrogata (art 10 comma 4 bis L. 146/98). L'impressione di chi scrive, anche alla luce dei legittimi dubbi sopra esposti in tema di quali indicatori intenda la norma, è che la distinzione e le sfumature pratiche siano un po' sfuggite di mano al legislatore.

Sul punto non ci resta, quindi, che attendere indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, che consentano almeno di delineare la prassi che l'ufficio seguirà in tale ambito.

I benefici della norma

Preclusione ulteriori accertamenti

Come esaminato l'effetto virtuoso legato alla congruità e coerenza prevede in prima battuta, il blocco di tutti gli accertamenti analitico presuntivi di cui all'articolo 39 pr comma 1 lettera d del D.p.r. 600/73 e all'articolo 54 secondo comma D.p.r. 633/72.

La rilevante novità rispetto al recente passato è la cancellazione di qualsiasi tipo di franchigia. A partire dal periodo d'imposta 2011, infatti, non è più operativa la regola che fissava il limite riferito allo "ammontare della attività non dichiarate con un massimo di € 50.000,00 pari od inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati". Conseguentemente, stante l'abolizione della norma di cui al comma 4 bis art. 10 Legge 148/98, non è più in vigore nemmeno la disposizione riguardante l'obbligo di congruità per due periodi d'imposta successivi.

Nel merito si rammenta che, il comma 12 dell'articolo 10 Dl 201/2011 in commento abroga, a partire dal periodo d'imposta 2011, anche la disposizione contenuta nell'articolo 10 ter Legge 8 maggio 1998 n. 146 in tema di adesione agli inviti al contraddittorio.

Riduzione dei termini per l'accertamento

Fra i favori previsti dalla norma in parola si sottolinea come la congruità e la coerenza individuano anche la diminuzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento del Fisco di un anno rispetto alla scadenza del termine ordinario.

Anche questo è un effetto della minor pericolosità fiscale del contribuente congruo e coerente che, in quanto affidabile nell'elaborazione dello standard, dovrà sottostare al rischio controllo del fisco per un periodo inferiore rispetto agli altri contribuenti. Sul punto va tuttavia specificato come la riduzione non opera in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale per uno dei "reati fiscali" di cui al DLgs. 74/2000.

I benefici: riduzione franchigia accertamento sintetico

Inoltre, la disposizione prevede che, chi risulta congruo e coerente rispetto all'elaborazione dello studio di settore, può beneficiare di ulteriori agevolazioni in ambito di accertamento sintetico (art. 38 del DPR 600/73); in tal caso viene previsto che la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

In sostanza, si assiste a un innalzamento della franchigia ordinariamente prevista in ipotesi di applicazione dell'accertamento sintetico "puro" e del redditometro che sale da 1/5 ad 1/3.

Tale assunto genera tuttavia qualche dubbio operativo.

Così come scritta la norma sembrerebbe disposta in favore dei soggetti esercenti ditta individuale o attività professionale. Tuttavia, se il principio veicolato dalla norma è quello di favorire i soggetti congrui e coerenti (e fra i trattamenti di favore previsti vi è sicuramente l'aumento della franchigia di reddito per cui non scatta l'accertamento sintetico) allora dovrebbe essere coerente con le intenzioni del legislatore concludere che, pure i "soci trasparenti" (società di persone, studi associati, srl in regime di trasparenza) hanno diritto a beneficiare dell'aumento della franchigia prevista.

Nel corso della videoconferenza tenuta dall'Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata il 18 gennaio scorso è stato precisato che tale beneficio non si applica ai soci trasparenti di società congrue coerenti e fedeli agli studi di settore.

In tal senso, appare tuttavia opportuno un chiarimento in quanto, né la norma in commento, né la relazione tecnica permettono di risolvere la problematica.

Prevalenza degli studi di settore

Alla luce di quanto esposto è dunque chiaro come l'inversione di tendenza rispetto alle recenti manovre estive sia notevole.

Non solo vengono cancellate le restrizioni inserite con le manovre estive, ma scompare, altresì, qualsiasi forma di franchigia prevista dall'articolo 10 comma 4 bis Legge 148/98.

In aggiunta, ulteriori benefici vengono poi inseriti, come visto, sia con riguardo all'accertamento sintetico (art 38 D.p.r. 600/73), sia con specifico riferimento ai termini (inferiori di un anno) per i controlli fiscali in genere (articoli 43 D.p.r. 600/73 e 57 D.p.r. 633/72).

In sostanza, il decreto "Salva Italia" interviene sul tema affermando definitivamente la sostanziale sovranità della metodologia induttiva basata sugli studi di settore, rispetto agli altri tipi di accertamento di tipo "analitico presuntivo". Si afferma infatti sul piano legale, che il contribuente congruo e coerente rispetto all'elaborazione di Gerico, non dovrà più temere altri tipi di accertamento induttivo in quanto gli stessi sono preclusi per legge.

L'impressione è che la norma in questione potrebbe, quindi, impattare in maniera incisiva sugli accertamenti utilizzabili da parte degli uffici; non sono infatti, ad oggi, per nulla infrequenti i casi nei quali l'amministrazione si adoperi per ricostruire "a tavolino" la posizione fiscale del contribuente, adottando ragionamenti presuntivi più o meno articolati e questo, spesse volte, anche in presenza di un riscontro di piena regolarità da parte dello studio di settore di appartenenza.

Per effetto di queste modifiche, pertanto, se il contribuente è congruo e coerente tali metodologie saranno da considerarsi legittimamente non utilizzabili da parte degli uffici.

I controlli per i non congrui – Le indagini bancarie

In contrapposizione allo scenario particolarmente positivo previsto per i contribuenti congrui e coerenti si presenta invece il co. 11 dell'articolo 10 del DL 201/2011, per i soggetti non congrui.

Il comma richiamato afferma, infatti, che nei confronti dei contribuenti non congrui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza presenteranno specifici piani di controllo per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione.

Nei confronti di tali contribuenti i controlli saranno svolti, come afferma la norma "prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del DPR 600/73".

In pratica, quindi, il piano di controlli prevede l'utilizzo standardizzato delle indagini bancarie che, come noto, sono uno strumento particolarmente efficace e invasivo nella lotta all'evasione fiscale.

Alla luce di quanto esaminato nel presente articolo la sintesi, può essere pertanto la seguente: trattamento di favore nei confronti dei soggetti in linea con il risultato atteso di Gerico, e controlli ferrei nei confronti di coloro che, invece, presentano scostamenti ed anomalie sospette.

28 febbraio 2012

Antonio Gigliotti